



Deliberazione n. 1523

Adottata dal Direttore Generale in data 16.11.2023

Oggetto: Autorizzazione a contrarre e contestuale Affidamento, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto il Rinnovo triennale del contratto di Licenza d'uso del Software WebCodeFinder da utilizzare nei vari Reparti dell'ARNAS G. Brotzu. Operatore Economico 3M Italia Srl. Importo complessivo triennale € 107.100,00 oltre IVA di legge. CIG A02ABD51BB.
PDEL/2023/1636 O.P.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 16.11.2023 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.C. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI X NO

Su proposta della S.C. A.B.S.E.;

- Vista** la Deliberazione n. 1500 del 12.12.2022 di delega di funzioni in favore del Dott. Davide Massacci, Responsabile del Settore "Area Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture";
- Premesso** che, con nota Prot. n. 7345 del 06.11.2023, agli atti del Servizio, il Direttore della S.C. Servizio Informatico e Tecnologie Sanitarie dell'Arnas G. Brotzu, preso atto della comunicazione da parte del Responsabile Controllo Performance Sanitarie e Sviluppo Strategico aziendale, ha richiesto il Rinnovo triennale del contratto di Licenza d'uso del Software WebCodeFinder utilizzato nei vari reparti aziendali quale strumento di codifica per la compilazione delle schede di dimissione ospedaliera;
- Richiamato** l'art. 76, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, in base al quale *"Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale"*;
- Considerato** che la Ditta 3M Italia Srl è titolare di un mandato esclusivo e non trasferibile per la commercializzazione del Software in argomento, in virtù del quale si configura come rappresentante unico per la tutela dei diritti economici e non, connessi alla titolarità del software stesso;
- Acquisita** l'offerta con la quale la suddetta Ditta, si è resa disponibile a rinnovare il contratto triennale di licenza d'uso denominato "6010004222 WEBCODEFINDER USERS (All. "A" Fg 10);
- Ritenuto** pertanto di dover affidare il Rinnovo del contratto triennale di licenza d'uso denominato "6010004222 WEBCODEFINDER USERS", da utilizzare nei vari Reparti dell'Arnas G. Brotzu quale strumento di codifica per la compilazione delle schede di dimissione ospedaliera, in favore della Ditta 3M Italia Srl, per un importo complessivo triennale pari ad € 107.100,00 oltre IVA di legge;



Segue Deliberazione n. 1523 del 16.11.2023

Preso atto	che è dovuto il contributo all'ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 621 del 20.12.2022, per un importo pari a € 35,00;
Atteso	che si deve procedere alla nomina del Dott. Davide Massacci, Delegato Responsabile della S.C. Acquisizione Beni, Servizi ed Economato, in qualità di RUP (Responsabile Unico Progetto);
Atteso	altresì, che ai sensi dell'art. n. 4 della Legge n. 241/90, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;
Visto	il D. Lgs n. 36/2023;
Con	il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare il Rinnovo del contratto triennale di licenza d'uso denominato "6010004222 WEBCODEFINDER USERS", da utilizzare nei vari Reparti dell'Arnas G. Brotzu quale strumento di codifica per la compilazione delle schede di dimissione ospedaliera, in favore della Ditta 3M Italia Srl, per un importo complessivo triennale pari ad € 107.100,00 oltre IVA di legge;;
- di dare atto che l'importo complessivo triennale, pari ad € 107.100,00 oltre Iva di legge, verrà imputato al Conto n. A508020101 del Piano dei Conti e al Centro di Costo 100031 - AOB - TECNOLOGIE INFORMATICHE E SERVIZI INFORMATIVI;
- di prendere atto che è dovuto il contributo all'ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 621 del 20.12.2022, per un importo pari a € 35,00;
- di individuare l'Unità Organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, nella S.C. Acquisizione Beni, Servizi ed Economato;
- di nominare Dott. Davide Massacci, Delegato Responsabile della S.C. Acquisizione Beni, Servizi ed Economato, in qualità di RUP (Responsabile Unico del Progetto);
- di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 17, comma 5 ed art. 55, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023;
- di autorizzare la S.C. Economico Finanziario, all'emissione dei relativi ordini di pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità del servizio da parte degli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

Il Delegato Responsabile della S.C. ABSE Dott. D. Massacci
Estensore Assistente Amm.vo Dott.ssa Odina Putzulu



Pioltello, 3 agosto 2023

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
VIA GIUSEPPE PERETTI 2
09121 CAGLIARI CA

Alla c.a. del Dr.ssa Paola Sale

OGGETTO: OFFERTA – Rinnovo contratto Software di proprietà 3M Italia –

Gentilissima,

Il **1 OTTOBRE 2023** è in scadenza il contratto relativo al software 3M denominato **6010004222: WEBCODEFINDER UNLIMITED USERS**, di seguito descritto, di proprietà 3M Italia installato presso la Vostra Azienda.

A tal proposito, siamo a formulare la nostra migliore proposta per il rinnovo delle licenze d'uso **per il prossimo triennio**.

OFFERTA A VOI RISERVATA

Per il nuovo periodo contrattuale, che avrà durata triennale e decorrenza dal **1 OTTOBRE 2023** l'offerta a Voi riservata è la seguente:

Descrizione del software	Canone annuo a voi riservato (IVA escl.)
6010004222: WEBCODEFINDER UNLIMITED USERS	€ 35.700,00

Il software è ceduto con contratto di licenza d'uso triennale alla AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU (cliente) per trattare i dati della AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU (utente).

I prezzi sono riferiti alle singole annualità e non sono frazionabili.



Con l'obiettivo di continuare a migliorare la soddisfazione della nostra clientela, 3M è lieta di comunicarvi i nostri riferimenti di help desk di primo livello di assistenza tecnica:
indirizzo email: his.ticketing@mmm.com

Tel. +39 02 00647937 attivo dal lunedì al venerdì dalle h. 9,00 alle 18,00

Vi informiamo inoltre che per maggiori informazioni sui prodotti e sui nostri servizi, potete consultare il nuovo sito www.3mitalia.it/his

Attendiamo di ricevere conferma alla nostra proposta e porgiamo cordiali saluti

3M Italia srl
Paolo Pedrazzoli
(Un Procuratore)

Per Accettazione e presa visione delle
Condizioni generali di Licenza d'Uso

Timbro e firma del Cliente

Luogo Data

Spedire la presente a: sgrasselli1@mmm.com



Condizioni Generali di Licenza d'Uso per Software 3M

Il Gruppo multinazionale 3M, al quale appartiene 3M Italia srl (di seguito denominata "3M"), è titolare di ogni diritto relativo al Software.

- 3M ha individuato la necessità tecnica ed il potenziale mercato per la commercializzazione della licenza d'uso del Software;
- 3M è titolare di un mandato esclusivo e non trasferibile per la commercializzazione del Software, in virtù del quale si configura come rappresentante unico per la tutela dei diritti economici e non, connessi alla titolarità del Software stesso;
- il Cliente è interessato ad acquisire la licenza d'uso del Software allo scopo di utilizzarla esclusivamente per processare i dati dell'Utente.

1) Oggetto

3M concede al Cliente per la durata del contratto una licenza non trasferibile e non esclusiva per l'uso del Software (di seguito "Licenza") sulla tipologia di hardware e sul sistema operativo indicati dal Cliente e nel luogo di installazione da quest'ultimo designato. Resta inteso che il Cliente non potrà trasferire il Software senza il consenso preventivo da parte di 3M.

2) Durata

2.1. Il rapporto di licenza d'uso resterà in vigore tra le parti per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione dell'Offerta Commerciale e delle Condizioni Generali (nel seguito, l'"Accordo").

2.2. Trascorso questo periodo di cui all'articolo 2.1, l'Accordo e la licenza che ne costituisce oggetto concessa nell'art. 1 potranno essere eventualmente rinnovati per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni previa dichiarazione scritta, mantenendo l'installazione del Software. Qualora il Cliente non intendesse rinnovare l'Accordo, dovrà rimuovere il Software dal proprio hardware e comunicarlo per iscritto a 3M mediante idonea comunicazione da trasmettersi con 30 (trenta) giorni di preavviso rispetto alla data di scadenza dell'Accordo.

Le parti potranno procedere a rinnovazione con identiche modalità anche per la scadenza del secondo e di eventuale/i successivo/i triennio/i

2.3. In caso di mancata rinnovazione dell'Accordo, e così pure in caso di scioglimento dell'Accordo per qualsiasi causa, il Cliente avrà l'obbligo di disinstallare (o di lasciare disinstallare da 3M) il Software dal proprio hardware fino dal giorno in cui l'Accordo cesserà di avere effetto e di farne formale restituzione a 3M.

2.4. In caso di mancato adempimento all'obbligo di cui all'articolo 2.3., 3M (impregiudicato ogni altro suo diritto sostanziale e processuale, anche in forza delle norme che disciplinano la proprietà intellettuale) avrà diritto -a titolo di penale (salva la risarcibilità del danno ulteriore) e per tutto il periodo in cui il Cliente continuerà a detenere il software senza causa- al pagamento da parte del Cliente stesso di una somma pari al doppio dell'ultimo corrispettivo annuo dovuto per contratto, rapportato al numero di giorni di detenzione senza causa del Software.

2.5. Gli obblighi del Cliente originati dalle norme legali e contrattuali a tutela del diritto di autore, dei marchi, della segretezza e della sicurezza resteranno in vita anche dopo l'esaurimento degli effetti dell'Accordo.

3) Corrispettivo

3.1 Il corrispettivo annuale per la concessione della Licenza, è forfettariamente comprensivo di tutti i costi ed è indicato nell'Offerta economica allegata

Tale corrispettivo sarà fatturato al Cliente da 3M:

- Per il primo anno alla data di installazione del Software;



- Per i successivi anni con modalità anticipata sull'annualità a cui essa si riferisce, cioè 12 mesi dopo la precedente fatturazione.

Tale Offerta, il tipo di licenza e le modalità a cui viene concessa, come indicato in prima pagina, costituiscono parte integrante del presente Accordo.

- 3.2 In caso di ritardo nei pagamenti saranno addebitati al Cliente gli interessi di mora, calcolati nella misura prevista dalla legislazione vigente (D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.). Resta salva per 3M, per siffatta ipotesi di ritardato pagamento priva di una valida giustificazione, la piena facoltà di recedere dagli impegni e obbligazioni tutte contratte con la presente scrittura contrattuale nonché l'obbligo per il Cliente di disinstallare (o di lasciare disinstallare da 3M) il Software dal proprio hardware.
- 3.3 Per gli eventuali rinnovi contrattuali di cui al precedente art. 2.2, 3M si riserva il diritto di aumentare il corrispettivo della licenza annuale rispetto alle condizioni commerciali elencate nell'offerta, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Accordo.
- 3.4 Il Cliente prende atto e accetta sin d'ora che qualora -nel corso di durata dell'Accordo- si rendesse necessaria una revisione sostanziale del Software, 3M si riserva il diritto di adeguare il costo dei canoni di licenza pattuiti col Cliente, incrementando il corrispettivo della licenza annuale rispetto alle condizioni commerciali elencate nell'offerta, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Accordo.

4) Installazione e addestramento

- 4.1 Salvo diversa pattuizione, il Software verrà installato da parte del Cliente.

VPN: Consigliato. Si consiglia inoltre di configurare almeno due utenze per la VPN e di eliminare il blocco firewall per gli indirizzi IP che verranno indicati.

E' inoltre necessario disporre sulla macchina dove si installerà l'applicativo di una connessione a Internet al fine di poter accedere ai server per il download dei pacchetti durante la fase di installazione. L'accesso Internet potrà essere necessario anche dopo l'installazione ed eventualmente riattivato solo su richiesta per lo svolgimento delle attività di manutenzione.

- 4.2 3M, su richiesta del Cliente, è disponibile all'organizzazione di sessioni di addestramento all'uso del Software. A questo proposito 3M deciderà il contenuto e la forma dell'addestramento in considerazione delle proprie disponibilità e delle esigenze specifiche del Cliente; 3M e il Cliente si accorderanno su di uno staff iniziale di personale da addestrare, che sarà cura del Cliente indicare preventivamente.
- 4.3 Tutte le spese necessarie a consentire lo svolgimento e la partecipazione all'addestramento saranno a carico del Cliente, salvo diverso accordo tra le Parti.

5) Manutenzione

- 5.1 3M si farà carico della manutenzione del Software durante il periodo di validità di questo Accordo, a condizione che:

(i) il Software venga usato sull'hardware e sul sistema operativo approvati da 3M per l'utilizzo del Software, e

(ii) gli stessi siano mantenuti ad un livello di aggiornamento approvato da 3M.

- 5.2 La manutenzione del Software comprenderà:

(i) la correzione di incongruenze tra il Software e i manuali di spiegazione ed istruzione,

(ii) la correzione di incompatibilità tra il Software e il sistema operativo approvato da 3M per l'utilizzo dello stesso Software,

(iii) eventuali aggiornamenti per il Software. Resta inteso che, per quanto concerne gli aggiornamenti del Modulo di tariffazione, essendo tali moduli dipendenti da regole di tariffazione definite, in ambito



regionale, in modi e con tempi differenti, 3M si impegna: i) a monitorare la normativa regionale che impatti sulle predette regole e ii) a fornire i necessari aggiornamenti secondo le tempistiche che verranno comunicate da 3M stessa.

- 5.3 3M è esente da qualsiasi responsabilità rispetto ad incompatibilità riscontrate tra il Software ed hardware e/o sistemi operativi differenti rispetto a quelli in precedenza approvati da 3M.
- 5.4 3M è esente da qualsiasi responsabilità derivante da uso errato del programma da parte del cliente/utente o da malfunzionamento del Software riconducibile all'hardware del Cliente/Utente e/o agli altri software su di esso installati.
- 5.5 Resta inteso che, nel corso della manutenzione, sarà cura ed onere del Cliente agevolare 3M, rendendole disponibile ogni necessario supporto logistico.
- 5.6 Oltre a ciò, il Cliente comunicherà a 3M con tempestività tutti i dati necessari per eliminare gli errori di sistema e manterrà i database ed i programmi liberi secondo le istruzioni di 3M, assumendosi piena responsabilità per l'idonea conservazione degli stessi.

6) Diritti connessi al Software

- 6.1 Al Cliente viene concessa unicamente una licenza d'uso relativamente al Software.
- 6.2 3M autorizza l'utilizzo condiviso in rete dell'applicazione (calcolo dei DRG sottomesso da vari PC connessi in rete) solo nel caso in cui il Cliente/Utente abbia acquistato una licenza di tipo Server.
Resta pertanto inteso che qualora la licenza acquistata sia di tipo Stand Alone 3M vieta esplicitamente ogni forma di elaborazione remota (effettuata condividendo in rete risorse – folders - per lo scambio dati, oppure connettendosi alla macchina che ospita l'applicazione tramite Remote Desktop o funzionalità analoghe). Ogni licenza Stand Alone vincola l'utilizzo del prodotto su una sola postazione di lavoro (un solo PC/server, sia esso fisico o virtuale). E' fatto inoltre esplicito divieto di integrare la soluzione 3M Stand Alone all'interno di altre soluzioni software (sviluppate dal cliente stesso o da terze parti) che rendano le funzionalità del prodotto 3M fruibili da postazioni diverse da quella concordata (ove il prodotto è stato installato da 3M) - vedi anche successivo punto 6.3 al riguardo. Resta altresì inteso che la Versione Server può essere utilizzata solo su un server che da servizio all'interno di un solo ed unico presidio ospedaliero. In caso contrario la versione Server dovrà recare chiaramente la denominazione Multipresidi.
- 6.3 Ogni Software di tipo "group server" anche se realizzato da terze parti, che sia comunque in grado di processare richieste di calcolo DRG provenienti da più hardware collegati in rete attraverso la versione stand-alone del Software, non è autorizzata da 3M e pertanto è da considerarsi illegittima e condizione per la decadenza dai diritti di licenza contenuti nel presente Accordo. Pertanto si specifica quanto segue:

"Licenza monoutente" con l'acquisto della suddetta licenza si concede al Cliente il diritto di installare, utilizzare o eseguire una copia del prodotto software su un numero di computer pari al numero di licenze acquistate. Non è consentita l'installazione su un numero di computer maggiore rispetto a quello delle utenze dichiarate in fase di acquisto del prodotto software.

"Licenza server": con l'acquisto della licenza server, il Cliente acquista il diritto di installare, utilizzare o eseguire una copia del prodotto software su un dispositivo di memorizzazione, quale un server di rete, utilizzato unicamente per eseguire il prodotto software su altri computer in una rete interna sotto il controllo diretto dell'utente e non attraverso programmi eseguiti in background che forniscano un servizio all'utente (ad es. demoni)

- 6.4 Il Cliente riconosce pertanto che 3M è l'esclusiva e legittima titolare di ogni diritto relativo al Software, ai documenti ad esso connessi, a qualsiasi copia del Software stesso e dei documenti ad esso connessi (incluse quelle fatte dal Cliente), e di tutte le corrispondenti informazioni riservate, nonché dei diritti d'autore relativi.



- 6.5 Il Cliente si obbliga pertanto a non modificare, alterare, decompilare, duplicare neanche in parte, il Software e i documenti ad esso connessi. Il Cliente si obbliga pertanto a non modificare, alterare, decompilare, duplicare neanche in parte, il Software e i documenti ad esso connessi. Resta inteso che tale obbligo dovrà essere tassativamente esteso a chiunque, a qualunque titolo affianchi il Cliente nell'utilizzo o nella manutenzione del Software o anche solo abbia ricevuto accesso ai risultati scaturiti dal Software.
- 6.6 Il Cliente non potrà sub-licenziare a terzi la presente licenza d'uso, che non comprende la facoltà di ottenere il Software in formato sorgente, né quella di disporre della relativa documentazione logica o di progetto.
- 6.7 Il Cliente non potrà utilizzare il Software se non per processare i propri dati di attività o dati dell'Utente. In particolare gli è preclusa la possibilità di estendere l'utilizzo del Software su dati provenienti da soggetti giuridici terzi rispetto al Cliente. Per questo motivo, si evidenzia sin d'ora che qualsiasi trasformazione societaria del Cliente dovesse intervenire in qualsiasi momento durante il periodo di validità dell'Accordo comporterà una revisione dell'Accordo stesso e dell'Offerta Economica da parte di 3M.
- 6.8 3M conserverà infine la titolarità dei diritti relativi ai supporti utilizzati per mantenere il Software adeguato alle esigenze del Cliente.
- 6.9 Il Cliente accetta pertanto sin da ora di restituire a 3M, alla risoluzione del rapporto, ogni supporto precedentemente fornito da quest'ultima.

7) Sicurezza

- 7.1 Il Cliente adotterà tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire il regime di riservatezza del contenuto, delle eventuali modifiche ed aggiornamenti del Software, e per proteggere il diritto di proprietà di 3M, evitando qualsiasi accesso non autorizzato da parte di terzi e provvedendo ad informare compiutamente i propri dipendenti in merito agli obblighi assunti con il presente Accordo.
- 7.2 Il Cliente risarcirà 3M per eventuali danni derivanti da qualsiasi rivendicazione, pretesa e/o spesa derivante da un accesso non autorizzato al Software.

8) Garanzia - Responsabilità

- 8.1 Nell'ipotesi in cui il supporto del Software contenesse vizi di fabbricazione, 3M si impegna a garantire, entro e non oltre 60 giorni, la verifica del difetto da parte dei tecnici 3M, la sua sostituzione o riparazione gratuita, restando esclusa ogni ulteriore responsabilità a carico di 3M ed ogni garanzia in caso di danneggiamento del supporto per normale usura o cause esterne.
- 8.2 3M, inoltre, non sarà responsabile verso il Cliente per qualsiasi perdita o danno di dati o informazioni da attribuirsi ad un utilizzo del Software non conforme alle indicazioni garantite da 3M, e neppure qualora il Software sia usato in combinazione con un software non fornito da 3M, o sia adottato un hardware o un sistema operativo differente da quello concordato con 3M, ovvero qualora il Software sia stato modificato dal Cliente in modo da violare gli impegni precedentemente assunti.
- 8.3 3M si impegna a difendere ed a mantenere il Cliente indenne rispetto alle rivendicazioni, azioni e procedimenti che affermino che tutto o parte del Software o dei documenti sono in violazione del brevetto di terzi e/o dell'altrui diritto d'autore o costituiscono un'appropriazione indebita di informazioni confidenziali appartenenti a terzi. Il Cliente terrà 3M tempestivamente informata in merito a qualsiasi rivendicazione, azione o procedimento e fornirà a 3M una copia di ciascuna contestazione. La scelta del legale, la condotta della difesa di ciascuna causa ed ogni eventuale transazione saranno determinate soltanto da parte di 3M, la quale sola potrà disporre dei diritti relativi al Software.

9) Privacy

- 9.1 Nell'ambito del presente Accordo, ciascuna Parte potrebbe avere accesso ai dati personali dell'altra Parte, ivi inclusi degli eventuali dipendenti e collaboratori. Per "Dati Personali" si intendono le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile (ivi incluse a titolo esemplificativo le informazioni di contatto, codice fiscale, dati relativi all'ubicazione, informazioni relative ai



comportamenti di acquisto e qualsiasi altra informazione atta a consentire di risalire all'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di un individuo). Le Parti convengono pertanto che i Dati Personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti con il presente Accordo, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo. Ogni eventuale ulteriore trattamento sarà regolato dalle Parti con separata scrittura. Le Parti si impegnano a rispettare le norme in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati" o "GDPR"), nonché il Decreto Legislativo n. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e ogni altra normativa applicabile in materia (di seguito congiuntamente la "Normativa Privacy"). Ciascuna Parte tratterà i dati in qualità di titolare autonomo nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adottando le misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 3M a questo proposito dichiara che il trattamento avverrà con mezzi elettronici e non elettronici secondo procedure e logiche indicate nella Global Privacy Policy di 3M Italia (disponibile al seguente indirizzo: https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/legge-privacy/), che si intende qui richiamata integralmente.

- 9.2 I Dati Personali potranno essere trattati da 3M anche successivamente al termine del presente Accordo, ciò avverrà nel rispetto della vigente normativa e per un periodo di tempo necessario e proporzionato rispetto alle finalità di trattamento sopra descritte.
- 9.3 In relazione al servizio di supporto e assistenza tecnica, 3M potrebbe eseguire interventi da remoto sul sistema del Cliente avendo così accesso ai Dati Personali (come sopra definiti) o agli eventuali dati personali di terze parti presenti sul sistema del Cliente. Il Cliente comunicando o in ogni caso consentendo l'accesso a 3M ai dati personali riferiti o riferibili a terze parti (quali ad esempio i dati personali, non sensibili, degli utilizzatori finali del Software) si impegna a nominare 3M con separata scrittura "Responsabile esterno del trattamento" e ad adempiere, nei confronti di tali terze parti, alle prescrizioni tutte in materia di protezione dei dati personali. Il Cliente terrà 3M indenne e manlevata da ogni eventuale pretesa, azione e/o richiesta di indennizzo o risarcimento danni che dovesse essere avanzata dalle terze parti in relazione al trattamento dei rispettivi dati personali.
- 9.4 L'operatore 3M, prima di accedere al sistema, chiederà il consenso al Cliente e lo inviterà a chiudere i documenti e le applicazioni non rilevanti al fine di ridurre, per quanto possibile, il trattamento di dati personali. I dati saranno trattati con strumenti elettronici, e in ogni caso in base ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla vigente normativa sulla protezione dei dati personali e al solo fine di fornire supporto e assistenza tecnica al Cliente.

10) Diritti di marchio

Il Cliente si obbliga a non rimuovere, alterare o contraffare alcun marchio, dicitura, ditta, denominazione sociale, nome commerciale, numero o quant'altro inserito nel Software e nel suo hardware. Qualsiasi materiale che includa o faccia riferimento ai segni distintivi 3M dovrà essere sottoposto preventivamente a 3M per approvazione, così come pure qualsiasi iniziativa promozionale pubblicitaria che riproduca segni distintivi 3M, utilizzando mezzi informatici e telematici (es. Internet).

11) Risoluzione dell'Accordo

La violazione da parte del Cliente di qualsiasi parte del disposto di cui ai punti 4, 6.3, 7, 8 e 13 comporterà per 3M il diritto di risolvere immediatamente il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. con semplice comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Qualora 3M ritenga che l'inadempimento posto in essere dal Cliente sia compatibile con la prosecuzione del rapporto, potrà dare comunicazione scritta dell'inadempimento al Cliente. Se,



nonostante tale comunicazione, l'inadempimento persistesse e non sarà posto rimedio entro 60 giorni, 3M potrà risolvere l'Accordo dandone comunicazione scritta al Cliente inadempiente, salvo comunque il proprio diritto di ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

12) Clausole generali

Il presente Accordo non può essere modificato, se non con modifica scritta, firmata da rappresentanti autorizzati da entrambe le parti.

Esso, inoltre, esprime completamente il contenuto delle intese tra le parti riguardo all'oggetto e sostituisce tutte le precedenti proposte e comunicazioni scritte tra le parti e relative al medesimo oggetto.

Qualsiasi modifica nella struttura societaria o negli organi di gestione del Cliente, come ad esempio acquisizioni, cessioni integrazioni o fusioni, nonché altre variazioni nella proprietà o negli organi amministrativi del Cliente, che sia ritenuta da 3M suscettibile di alterare il rapporto contrattuale esistente tra le parti, comporterà una rinegoziazione degli aspetti essenziali del presente Accordo.

13) Comportamento etico

13.1 Il Cliente è a conoscenza che 3M ha posto a fondamento della propria politica imprenditoriale l'esigenza del puntuale rispetto di tutte le fattispecie normative inerenti le diverse attività aziendali, siano esse di stretto contenuto giuridico che di natura etico-comportamentale. In tale contesto 3M ha elaborato negli anni una serie di regolamentazioni interne volte a stabilire i principi basilari e le regole in materia di correttezza nelle pratiche d'affari, cui devono uniformarsi tutti i collaboratori interni e i soggetti che operano in partnership con 3M. Tra queste il Code of Conduct del Gruppo 3M, il Codice Etico 3M Italia (ultima edizione dicembre 2009) e i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, rinvenibili sul sito <http://solutions.3m.com> alla sezione "La nostra Azienda".

13.2 Per quanto applicabili alla relazione contrattuale con il Cliente, quest'ultimo si impegna a conoscere ed uniformare i comportamenti, le attività e le decisioni dei propri dipendenti e collaboratori alle predette regolamentazioni riconoscendone la fondamentale importanza per 3M, anche ai fini della stipula, prosecuzione ed eventuale cessazione/risoluzione dell'Accordo. Il Cliente osserverà nell'esecuzione del presente Accordo, tutte le norme di legge applicabili nonché le regole di correttezza stabilite dagli usi e dalle predette procedure di 3M. Il Cliente si impegna inoltre, uniformare i propri comportamenti, attività e decisioni a tutte le norme di legge, agli usi, alle regolamentazioni e procedure interne di 3M applicabili, come richiamati nel suddetto documento. Si richiamano, inoltre, i documenti denominati *'Partners 3M ed etica negli affari'* e *'Partners 3M-Dichiarazione di assenza reati/illeciti penali'* allegati sub 1 e 2 alle presenti condizioni generali di fornitura, del quale costituiscono parte integrante ed essenziale.

13.3 In relazione all'oggetto dell'Accordo, il rappresentante firmatario in nome e per conto del Cliente conferma di poter correttamente e legittimamente eseguire le prestazioni contrattuali richieste, non operando in situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto ad altri incarichi o attività svolti per conto di terze parti, sia di natura privata che pubblica.



14) Foro competente

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana, ed ogni eventuale controversia che dovesse insorgere dall'applicazione o interpretazione dello stesso sarà sottoposta alla giurisdizione del Foro di Milano.

Pioltello, 3 agosto 2023

3M Italia srl

Sales&Marketing Manager

(timbro e firma del cliente)

.....
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente gli articoli: 2. (Durata); 3. (Corrispettivi); 5 (Manutenzione); 6. (Diritti connessi al Software); 7 (Sicurezza); 8 (Garanzia e Responsabilità); 11 (Risoluzione dell'Accordo); 12 (Clausole Generali); 13 (Comportamento Etico) e 14 (Foro Competente).

3M Italia srl

Sales&Marketing Manager

(timbro e firma del cliente)



ALLEGATO 1

PARTNERS 3M ED ETICA NEGLI AFFARI

3M ispira le proprie decisioni e le proprie attività al più assoluto rispetto della normativa vigente e dei principi etico-comportamentali correnti. I partners di cui 3M si avvale, consapevoli di tale scelta, non devono pertanto porre in essere atti, iniziative o comportamenti contrari alle disposizioni normative e regolamentari ed alle politiche 3M in materia di etica negli affari.

3M ha d'altra parte costruito e consolidato nel tempo la propria immagine e reputazione a livello nazionale ed internazionale proprio perseverando in scelte e comportamenti pienamente rispettosi del contesto normativo e sociale. Il rapporto tra 3M ed i propri partners si basa pertanto su presupposti di particolare fiduciarità; i partners stessi devono poter preventivamente dimostrare e mantenere nel tempo idonei requisiti di serietà, correttezza, integrità, competenza e professionalità tali da soddisfare gli standard e le esigenze 3M.

A tale proposito il partner 3M, anche in riferimento alle persone appartenenti alla propria organizzazione od ai terzi di propria fiducia di cui si potrà eventualmente avvalere, espressamente dichiara e garantisce:

- a) di non operare in situazioni di conflitto di interesse o avvalendosi di relazioni interpersonali o contrattuali che possano porre se stesso od i terzi in situazioni di conflitto di interesse;
- b) di non aver assunto incarichi o di svolgere attività che risultino incompatibili, anche sul piano formale, contrattuale e legale, con la prestazione del rapporto con 3M, ciò anche in relazione ad attività ed incarichi attuali o pregressi nell'ambito della Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici o privati od aziende concorrenti con 3M;
- c) di non aver subito condanne di qualsiasi tipo o non aver procedimenti giudiziari in corso per atti o comportamenti contrari all'etica ed alla moralità professionale;
- d) di volersi espressamente attenere ai principi di correttezza e di eticità negli affari promossi e condivisi da 3M, in particolare per ciò che concerne il divieto di promettere, offrire o corrispondere (direttamente o tramite intermediari) somme di denaro o altre utilità a pubblici funzionari al fine di influenzare, o cercare di influenzare, l'attività degli stessi nell'espletamento dei propri doveri di pubblici ufficiali;
- e) di non utilizzare, per lo svolgimento del rapporto con 3M, informazioni confidenziali illegittimamente acquisite in relazione a precedenti attività od incarichi.

Il partner 3M si impegna a contattare il rappresentante 3M di riferimento, al fine di condividere preventivamente ed ottenere l'autorizzazione necessaria in caso di eventuali omaggi, contributi, sponsorizzazioni, colazioni di lavoro, inviti ad eventi "Corporate", viaggi, soggiorni e partecipazioni a riunioni di qualsivoglia natura che siano destinati a pubblici funzionari o che ne prevedano il coinvolgimento, diretto od indiretto.

Il partner 3M, infine, si impegna a collaborare fattivamente con 3M in caso di investigazioni da parte di pubbliche autorità in relazione alle attività correlate al rapporto contrattuale.

Data _____

Firma _____